

A

1954



N.1915/2008 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione IV Civile

Composta dai Sigg.:

- Dr. Carla ZANELLATO Presidente
- Dr. Giovanni CALLEGARIN Consigliere
- Dr. Alessandra ARAGNO Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione

Da :

[Redacted], e [Redacted]

[Redacted] difesi e rappresentati dagli Avv.ti Morosin Alessio e Patron Silvestrina di Noale (Venezia) con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato a margine dell'atto di citazione del 10.02.03

appellanti

contro:

[Redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. [Redacted]

[Redacted] (Venezia) con domicilio eletto presso il proprio studio, come da mandato a margine del terzo foglio dell'atto di citazione notificato in primo grado

appellata/appellante incidentale

SENT. N.	1954/M
DEP. MINUTA	22.7.11
N. 1915	120.08 RG
DEPOSITATA IL	5 SET 2011
N.	2781 CRON.
N.	1887 REP.
OGGETTO:	LESIONE
	PERSOALE

Q 1

OMISSIS

Per quanto attiene al danno da c. d. da perdita della capacità di svolgere lavori domestici, si evidenzia che è vero quanto evidenziato da parte attrice e, cioè, che la giurisprudenza riconosce a colui il quale, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, la

liquidazione di un danno patrimoniale futuro risarcibile per la cui liquidazione non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico, ed è anche vero che tale voce di danno ben può essere liquidata anche ad un soggetto di sesso maschile, ma è altresì vero che, poiché non rientra nell'ordine naturale delle cose che un significativo e costante ausilio venga prestato da un uomo, era onere del [REDACTED] dimostrare la sussistenza del diritto da lui vantato.

OMISSIS

Così deciso in Venezia in data 4.5.11

Il Giudice estensore

O. Quirico

*Il Presidente
C. Celli*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco

Carla Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia

5 SET 2011

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Carla Greco

Carla Greco



DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 5 SET 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

Carla Greco

RILASCIATA PER USO
RICORSO CASSAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia - 3 OTT 2011

IL CANCELLIERE

[Signature]



(B)

contributo integrativo
GRUPPO

M



ORIGINALE

24471/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno
patrimoniale
da perdita
della
capacità di
lavoro
domestico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente - R.G.N. 2365/2012
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Cron. 24471
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Ud. 19/09/2014
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2365-2012 proposto da:

[Redacted]

[Redacted] elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell'avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ALESSIO MOROSIN giusta
procura speciale a margine del ricorso;

2014

1869

- ricorrenti -

contro

[Redacted] in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, Dott. ROBERTO

OMISSIS

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso ambedue i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c.¹); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

¹ Si tralascia l'indicazione di altre norme di legge citate dai ricorrenti del tutto a sproposito.



Espongono, al riguardo, di avere domandato tra l'altro il risarcimento del danno economico consistito nella perdita del lavoro domestico.

Assumono che il sig. [redacted] fu costretto ad astenersi dal lavoro domestico a causa della malattia causata dall'infortunio; e che la sig.a [redacted] fu costretta ad astenersi per la necessità di accudire il marito.

La Corte d'appello ha negato sia al marito, sia alla moglie, il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico. Al marito l'ha negato sul presupposto che *"non rientra nell'ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo"*.

Alla moglie l'ha negato sul presupposto che il non essersi potuta occupare dei figli per badare al marito è pregiudizio che rientra nel danno non patrimoniale; e che comunque mancava la prova che l'esigenza di accudire il marito l'avesse distolta *"completamente e quotidianamente"* dalle occupazioni domestiche.

Assumono ora i ricorrenti che tali motivazioni siano illogiche, e comunque lesive degli artt. 1226 e 2043 c.c.:

3.2. Con riferimento a tale motivo deve, in primo luogo, rigettarsi l'eccezione di giudicato sollevata dalla [redacted] a pag. 15 del controricorso. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il capo della sentenza di primo grado che rigettò la domanda di risarcimento del danno da perdita del lavoro domestico fu debitamente appellato (pag. 5, secondo capoverso della sentenza d'appello). Il relativo *thema decidendum* è dunque rimasto "vivo" in grado di appello.

3.3. Nel merito il motivo è fondato con riferimento a tutti e due i ricorrenti, ed a tutti e due i vizi che hanno denunciato.

3.4. Per quanto concerne la posizione del sig. [redacted] sussiste il lamentato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà.

La Corte d'appello, infatti, dopo avere affermato - correttamente - che il lavoro domestico è una utilità suscettibile di valutazione economica, e che la perdita possibilità di svolgerlo costituisce un danno risarcibile, ha nel caso



di specie negato che l'attore avesse patito tale danno, sul presupposto che "non rientra nell'ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo".

Tale motivazione è illogica per tre ragioni.

3.4.2. La prima ragione di illogicità è che (a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'esistenza o meno d'un ordine "naturale" delle cose: *felix qui potuit rerum cognoscere causas*) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali, le une e gli altri nemmeno presi in considerazione dalla Corte d'appello.

3.4.3. La seconda ragione di illogicità consiste nel fatto che l'affermazione della Corte d'appello è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, sancito dai commi 1 e 3 dell'art. 143 c.c.: ed in mancanza di prove contrarie, che sarebbe stato onere dei convenuti addurre e che non furono addotte, è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario. mm

3.4.4. La terza ragione di illogicità della motivazione della Corte d'appello consiste nel fatto che secondo *l'id quod plerumque accidit* qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss'altro per quanto attiene le proprie personali esigenze. Pertanto dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l'abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell'invalidità non abbia potuto attendere al *ménage* familiare. La Corte d'appello, invece, ha capovolto tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell'infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse *completamente* di qualsiasi attività domestica.



OMISSIS

la Corte di cassazione:

-) accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia in differente composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 19 settembre 2014.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Marco Rossetti

Il Presidente
(Alfonso Amatucci)

Alfonso Amatucci

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

18 NOV 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo Battista